



# COMUNE DI BRENDOLA

(Provincia di Vicenza)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO  
DEI DATI SENSIBILI PER RILEVANTI FINALITA' DI INTERESSE  
PUBBLICO AI SENSI DEL D.LGS. N. 135/1999

(approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 29.03.2000)

## **ART. 1 (OGGETTO DEL REGOLAMENTO E DEFINIZIONI)**

Il presente regolamento, adottato in attuazione della Legge 31.12.1997 n. 675 e del D. L.vo. n. 135 del 11.5.1999, disciplina i casi in cui il trattamento dei dati è autorizzato in quanto collegato strettamente ad attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico.

Il Regolamento disciplina altresì i tipi di dati trattabili e le operazioni eseguibili per ciascuna delle attività previste.

Ai fini del presente Regolamento si intendono:

- a) per dato personale, qualsiasi informazione riguardante una persona fisica o giuridica, acquisita dall'Ente o ad esso conferita dall'interessato in relazione allo svolgimento di attività istituzionali e trattata secondo quanto previsto dalla Legge n. 675/1996;
- b) per dato sensibile, ogni informazione di natura sensibile o attinente a provvedimenti giudiziari, qualificata o individuata con riferimento a quanto previsto dagli artt. 22, comma 1, e 24 della legge n. 675/1996, nonché assoggettata al sistema di garanzie definito dal D.L.vo. n. 135/1999;
- c) per tipi di dati, le categorie di dati individuati sotto il profilo gestionale ed operativo, normalmente utilizzati per lo svolgimento dell'attività amministrativa e comunque riferibili al novero dei dati sensibili;
- d) per operazioni eseguibili, le differenti forme e soluzioni di trattamento realizzabili sulle tipologie di dati sensibili individuati;
- e) per rilevanti finalità di interesse pubblico, le finalità individuate dal D.L.vo n. 135/1999, dalla Legge o dal Garante, connesse all'attività istituzionali dell'Ente che lo stesso svolge per realizzare interessi pubblici e soddisfare i bisogni della comunità locale, comportanti la possibilità di trattamento semplificato dei dati sensibili.

## **ART. 2 (FINALITA')**

Il Comune persegue le finalità di interesse pubblico rientranti nella propria sfera di attività espressamente elencate dal Capo II del D. L.vo n. 135/1999 (articoli 6 - 23) e successive modificazioni ed integrazioni

Il presente regolamento disciplina le modalità di attuazione nell'ambito del Comune di Brendola delle disposizioni definite dall'art. 22, commi 3 e 3 bis della Legge n. 675/1996, nonché di quelle del D.L.vo n. 135/1999.

Le disposizioni del presente regolamento garantiscono il trattamento di informazioni a carattere sensibile, acquisite dall'Amministrazione o ad essa rese, riguardanti persone fisiche o giuridiche, secondo criteri coerenti con la normativa in materia di tutela di dati personali.

## **ART. 3 (TIPI DI DATI TRATTABILI ED OPERAZIONI ESEGUIBILI LIMITAZIONI DERIVANTI DALLA TUTELA DELLA PRIVACY)**

Per tutte le finalità di cui all'art. 2 è autorizzato il trattamento dei dati sensibili purché:

- a) i dati siano strettamente pertinenti alla finalità da perseguire e siano necessari per il raggiungimento dell'obiettivo finale previsto dalla normativa di riferimento;
- b) l'obiettivo finale non sia raggiungibile con modalità diverse dall'utilizzo dei dati sensibili;
- c) nel caso in cui il trattamento dei dati sensibili sia, direttamente o indirettamente, idoneo a rivelare dati sensibili di terzi, questi devono essere correttamente informati ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 675/1996;

- d) nell'informativa di cui all'art. 10 si faccia espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale il trattamento è effettuato;
- e) i dati trattati vengano monitorati periodicamente, escludendo dal trattamento quelli che si rivela superflui o superati per il perseguimento delle finalità;
- f) i dati trattati con mezzi elettronici o automatizzati siano sottoposti ad idonea tecnica di cifratura, in modo da renderli non consultabili da estranei; tale tecnica deve essere utilizzata anche per il trattamento non automatizzato dei dati concernenti lo stato di salute e la vita sessuale, dati che devono, per quanto possibile, essere conservati separatamente dagli altri dati personali sensibili;
- g) il trattamento si limiti solo alla raccolta, conservazione, utilizzazione diretta e comunicazione dei dati ai soli soggetti istituzionalmente preposti a collaborare con il Comune per il perseguimento delle finalità;
- h) sia esclusa ogni forma di diffusione generalizzata dei dati, se non in forma aggregata ed in modo tale da rendere impossibile ricondurre il dato al singolo soggetto titolare del medesimo, tale diffusione in forma aggregata, inoltre, deve ritenersi autorizzata solo ed esclusivamente per finalità di studio, ricerca, statistica e simili, perseguite da soggetti pubblici o associazioni non aventi scopo di lucro.

**ART. 4**  
**(RAPPORTI CON ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E/O PRIVATI**  
**PERSEGUENTI FINALITÀ DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO)**

I dati sensibili possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati nei seguenti casi:

- a) quando la comunicazione è prevista da un'espressa norma di legge statale o regionale o da altra fonte equiparata;
- b) quando la richiesta della comunicazione è avanzata da altro soggetto pubblico per il perseguimento di finalità che per legge o per il proprio ordinamento sono considerate di rilevante interesse pubblico; in tal caso il richiedente deve indicare per iscritto la finalità perseguita e la disposizione di legge o del proprio ordinamento che attribuisce alla medesima il carattere di rilevante interesse pubblico;
- c) quando la richiesta è avanzata da un soggetto privato per far valere innanzi all'autorità giudiziaria (penale, civile, amministrativa) un proprio diritto, purché sia dimostrata l'esistenza di un procedimento in corso;
- d) nel caso di ordine di esibizione e/o comunicazione da parte dell'autorità giudiziaria.

**ART. 5**  
**(ULTERIORI FINALITÀ DI INTERESSE PUBBLICO)**

Qualora un responsabile di servizio ravvisi la sussistenza di una finalità di rilevante interesse pubblico non espressamente prevista da una disposizione di legge, chiederà al Garante, ai sensi dell'art. 22 comma 3 della Legge n. 675/1996 come sostituito dall'art. 5 comma 2 del D.L.vo n. 135/1999, l'autorizzazione al trattamento dei dati.

Qualora un responsabile di servizio ravvisi la sussistenza di una finalità di rilevante interesse pubblico espressamente prevista da una disposizione di legge ma non disciplinata dal presente regolamento relativamente ai tipi di dati trattabili e di operazioni eseguibili, chiederà la necessaria integrazione del presente regolamento.

**ART. 6**  
**(DATI UTILIZZABILI E OPERAZIONI EFFETTUABILI)**

In considerazione del fatto che qualunque casistica non può essere esaustiva di tutte le fattispecie che si possono verificare in concreto, il comportamento del responsabile, nella valutazione del singolo caso, deve essere improntato al rispetto dei principi della legge e del presente regolamento.

Il responsabile dovrà quindi procedere ad accertare preliminarmente che la finalità del trattamento rientri nelle ipotesi previste e potrà utilizzare i dati sensibili ed effettuare tutte le operazioni entro i limiti e con le modalità desumibili dalla Legge n. 675/1996, dal D. L.vo n. 136/1999 e dal presente regolamento.